

BPER:

**INFORMATIVA AL PUBBLICO
AL 31 MARZO 2025**

PILLAR 3

2025

BPER Banca s.p.a.

con sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20

Tel. 059/2021111 – Fax 059/2022033

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932

Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca s.p.a.

Iscrizione all'Albo dei Gruppi con codice ABI n. 5387.6

<http://www.bper.it> – <https://group.bper.it>

E-mail: servizio.clienti@gruppobper.it – PEC: bper@pec.gruppobper.it

Società appartenente al GRUPPO IVA BPER Banca Partita IVA nr. 03830780361

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 01153230360

C.C.I.A.A. Modena n. 222528 Capitale sociale Euro 2.121.637.109,40

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan

BPER:

**INFORMATIVA AL PUBBLICO
AL 31 MARZO 2025**

PILLAR 3

2025

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI	8
2. RISCHIO DI LIQUIDITÀ	14
3. RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB	18
ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 575/2013 DEL 26 GIUGNO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	19
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	20

INTRODUZIONE

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Regulation, in seguito anche CRR) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Directive, in seguito anche CRD) e successivi aggiornamenti, che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).

Il Regolamento (UE) n. 876/2019 del 20 maggio 2019 (c.d. Capital Requirements Regulation II, in seguito anche CRR II) va a modificare il Regolamento (UE) n. 575/2013. Le principali novità introdotte sono relative alla modifica della frequenza di pubblicazione delle informazioni e all'integrazione delle informazioni quantitative da predisporre. Per quanto concerne la politica formale di cui l'ente si deve dotare sono state previste alcune precisazioni nell'art. 431:

- l'organo di amministrazione o l'alta dirigenza sono chiamati a predisporre e mantenere processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti dal CRR;
- le informazioni da pubblicare sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla Relazione sulla gestione inclusa nella Relazione finanziaria consolidata dell'ente;
- un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha predisposto l'informativa richiesta conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.

In data 19 giugno 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono state pubblicate le norme che aggiornano il regolamento sui requisiti patrimoniali (c.d. Capital Requirements Regulation, CRR III) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (c.d. Capital Requirements Directive, CRD VI).

I nuovi standard, emanati nell'ambito del quadro di Basilea 3 (c.d. Basilea 3 plus, noto anche come Basilea IV), sono recepiti rispettivamente nei seguenti documenti regolamentari:

- Regolamento (UE) n. 1623/2024 (CRR III) del 31 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
- Direttiva (UE) n. 1619/2024 (CRD VI) del 31 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.

L'introduzione del nuovo framework è volta a garantire:

- una maggiore resilienza del sistema bancario a livello di Unione Europea ai potenziali shock economici futuri, mediante valutazioni maggiormente risk sensitive anche nell'ambito della metodologia standard;
- maggior comparabilità tra le diverse metodologie anche grazie all'introduzione dell'output floor, che fissa un limite inferiore ai requisiti patrimoniali determinati in base ai modelli interni delle banche, pari al 72,5% dei requisiti patrimoniali, che si applicherebbero se si utilizzassero misure standardizzate.

Le date di applicazione previste per le nuove disposizioni sono il 1° gennaio 2025¹ per il CRR III e l'11 gennaio 2026 per la CRD VI. Questo framework normativo ha la finalità di migliorare la regolamentazione prudenziale e la gestione dei rischi nel settore bancario, con un'implementazione graduale che inizierà nel 2025 e si completerà entro il 2033.

Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standards – RTS e Implementing Technical Standards – ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza.

In ambito nazionale la disciplina armonizzata è recepita da Banca d'Italia mediante la Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le Banche” del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Il framework regolamentare è funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Funzione del Terzo Pilastro (di seguito anche Pillar 3) – la disciplina di mercato – è quella di integrarsi con i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) ed il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro). Esso mira ad incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza

¹ In data 24 luglio 2024, la Commissione europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 2795/2024 che, ai sensi dell'articolo 461 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) n. 1623/2024 (CRR III), ha introdotto l'articolo 520 bis relativo all'applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Con tale articolo è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione della revisione del quadro normativo sul rischio di mercato nell'UE, la cosiddetta Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

informativa che consentano agli operatori di disporre di informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, sull'esposizione e sui processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Tali requisiti assumono una particolare rilevanza nell'attuale contesto, ove le disposizioni vigenti, quando adeguato e consentito, fanno ampio affidamento alle metodologie interne di valutazione dei rischi, conferendo alle banche una significativa discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali.

L'Informativa al Pubblico da parte degli enti (Pillar 3) è disciplinata direttamente:

- dal CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti", modificato dal CRR II applicabile dal 28 giugno 2021 e dal CRR III applicabile dal 1° gennaio 2025²;
- dai regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli e le tabelle uniformi per la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto del CRR e successivi aggiornamenti.

In data 26 giugno 2020, sul sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 873/2020 del 24 giugno 2020 (CRR "quick fix") in materia di soluzioni rapide in risposta alla pandemia di Covid-19, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento (UE) n. 876/2019.

Il Gruppo BPER Banca non si è avvalso della proroga delle disposizioni transitorie IFRS 9 come previsto dal Regolamento (UE) n. 873/2020 (conclusi il 31 dicembre 2024) e ha scelto di non applicare il trattamento temporaneo di cui all'articolo 468 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 e dal Regolamento (UE) n. 873/2020 (conclusi il 31 dicembre 2022).

In data 12 maggio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 763/2021 del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informativa in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento, il Titolo II "Informativa al pubblico da parte degli enti" si applica dal 1° gennaio 2024 non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII. La frequenza dell'informativa è fissata dall'articolo 9 del Regolamento e prevede tempistiche differenziate a seconda che gli enti siano identificati come "entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII" o "come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII". Il Gruppo BPER Banca, alla data di redazione della presente informativa rientra nel secondo dei suddetti raggruppamenti; l'informativa connessa al Regolamento n. 763/2021 è divenuta concretamente applicabile a far data dalla disclosure al 30 giugno 2024, con frequenza semestrale.

In data 7 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1618/2024 della Commissione, del 6 giugno 2024, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2021 della Commissione³.

Tale regolamento si applica a decorrere dal 27 dicembre 2024.

In data 31 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titolo II e III, del CRR III. Tale regolamento, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021.

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024 accoglie inoltre i modelli di informativa e le relative istruzioni precedentemente introdotti sia con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2453/2022 sia con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2022, entrambi modificativi del precedente Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 e sviluppati per adempiere agli obblighi di informativa sanciti dall'articolo:

- 449 bis CRR, che impone ai grandi enti che hanno emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di pubblicare informazioni relative ai rischi ESG, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione;
- 448 CRR relativo all'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book).

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 16 ("Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato") del Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024.

² Vedi nota precedente.

³ Per quanto riguarda più specificatamente l'Informativa al pubblico – Pillar 3, il Regolamento (UE) n. 1618/2024 modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2021 nei modelli EU TLAC1 "Composizione – MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII" ed EU ILAC "Capacità interna di assorbimento delle perdite – MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE".

La Banca d'Italia, con decisione del 22 novembre 2024, ha identificato, per il 2025, il Gruppo BPER Banca come istituzione a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institution, di seguito anche "O-SII") autorizzata in Italia. In particolare, il Gruppo BPER Banca si colloca all'interno della prima delle otto classi di rilevanza sistemica e deve mantenere, dal 1° gennaio 2025, un buffer O-SII pari allo 0,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio. Il Gruppo BPER Banca è considerato al 31 marzo 2025, ai fini della normativa vigente, un grande ente.

Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico al 31 marzo 2025 – Pillar 3", è redatto dalla Capogruppo BPER Banca su base consolidata con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 433 del CRR, l'Autorità Bancaria Europea pubblica l'informativa trimestrale sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, o il prima possibile dopo tale giorno. Il documento è reso disponibile anche mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, area istituzionale, come consentito dalla normativa di riferimento⁴.

Per quanto riguarda l'Informativa al Pubblico al 31 marzo 2025 – Pillar 3" la remittance date delle segnalazioni di vigilanza è stata posticipata dal 12 maggio 2025 al 30 giugno 2025, si segnala che la pubblicazione del presente documento Pillar 3 è coerente con le tempistiche previste per le segnalazioni di vigilanza.

Sulla base dell'articolo 433 del CRR, gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei Titoli II e III secondo la frequenza prevista all'articolo 433 bis e utilizzando i template indicati dal Regolamento (UE) n. 3172/2024⁵, e dal Regolamento (UE) n. 763/2021 e successive modifiche.

Sulla base dell'articolo 434 bis del CRR3 è in corso di finalizzazione un'iniziativa avviata da EBA volta a centralizzare le informative prudenziali attraverso un unico punto di accesso elettronico sul sito web di EBA stessa, il c.d. Pillar 3 Data Hub, al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni pubblicate nel Pillar 3. In base alle tempistiche riportate nel Final Draft ITS (EBA/ITS/2025/01), è prevista una transizione graduale verso questo nuovo sistema che ne prevede l'adozione da parte dei grandi enti (tra cui il Gruppo BPER Banca) e degli altri enti a partire dal 30 giugno 2025, prima reference date per l'informativa di Pillar 3.

La stesura del documento "Informativa al Pubblico al 31 marzo 2025 – Pillar 3" è avvenuta mediante la collaborazione dei diversi organi e delle strutture interessate nel governo e nell'esecuzione dei processi aziendali, coerentemente con le attribuzioni previste dalla normativa interna del Gruppo BPER Banca.

Il documento è corredato, altresì:

- dalla Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (TUF);
- dall'Attestazione congiunta dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto per ottemperare alle richieste normative previste dall'art. 431, comma 3 del CRR e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che non trovano applicazione, indipendentemente dalla frequenza di pubblicazione dei template, gli articoli 437 bis⁶ (Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili), 441⁷ (Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale), 447 (Informativa sulle metriche principali) lettera h)⁸, 454 (Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo), 455 (Uso di modelli interni per il rischio di mercato) e 451 ter (Informativa sulle esposizioni alle crypto-attività e attività connesse) del Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti.

Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in milioni di Euro, quando non diversamente specificato. L'eventuale disallineamento tra i dati esposti nei modelli del presente documento dipende esclusivamente da arrotondamenti.

L'incertezza persistente sul quadro macroeconomico generale e di settore, indotta principalmente dalle tensioni geo-politiche sfociate nei conflitti armati Russia-Ucraina e poi in quello del Medio Oriente, corredata da misure di contrasto al rischio climatico con impatti non prevedibili sul sistema economico e produttivo, ha indotto il Gruppo BPER Banca a mantenere un costante presidio e un continuo monitoraggio in particolare del rischio di credito e delle valutazioni di bilancio ad esso collegate.

4 Articolo 434 del CRR.

5 Il Regolamento (UE) n. 637/2021 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 limitatamente all'articolo 15 e agli allegati XXIX e XXX solo ai fini dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 3172/2024.

6 Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.

7 Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.

8 Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.

Riferimento ai requisiti regolamentari CRR Parte VIII al 31 marzo 2025

La tabella seguente riporta una sintesi della collocazione dell'informativa resa al mercato su base trimestrale, in conformità con i requisiti regolamentari disciplinati dalla normativa europea, in particolare dal CRR Parte Otto e successivi aggiornamenti in vigore al 31 marzo 2025.

Articoli CRR	Capitolo Pillar 3
art. 431, 432	INTRODUZIONE
art. 438	1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI 3. RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB
art. 447 (*)	1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
art. 451 bis	2. RISCHIO DI LIQUIDITÀ

(*) L'articolo 447 lettera h), introdotto dal Regolamento (UE) n. 876/2019, non è applicabile non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.

La tabella che segue riporta la collocazione dei requisiti informativi, con frequenza⁹ trimestrale, introdotti dal Regolamento (UE) n. 637/2021 e successivi aggiornamenti, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024¹⁰, nel documento "Informativa al pubblico al 31 marzo 2025 - Pillar 3". Sono inoltre riportate, se del caso, le motivazioni per cui i singoli template sono ritenuti non applicabili al Gruppo BPER Banca.

Codifica	Titolo	Capitolo Pillar 3
EU KM1	Metriche principali	01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU OV1	Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU CMS1	Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio	01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU CMS2	Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività	01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU LIQ1	Informazioni quantitative dell'LCR	02. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
EU LIQB	Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1	02. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
EU CR8	Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB	03. RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB
EU CCR7 ⁽¹⁾	Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM	Non applicabile
EU MR2-B ⁽²⁾	Prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA	Non applicabile
EU CVA4 ⁽³⁾	Prospetti degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA)	Non applicabile

(1) Non sono applicati modelli interni alle esposizioni soggette a CCR.

(2) Non sono utilizzati modelli interni per il rischio di mercato.

(3) Non è utilizzato il metodo standardizzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

Per quanto riguarda la disclosure del Requisito Minimo di Fondi Propri e Passività Ammissibili (MREL), a partire dal 30 giugno 2024 si applica quanto previsto dal Regolamento n. 763/2021. In particolare, il Gruppo BPER Banca è soggetto identificato come entità soggetta a risoluzione che non è né G-SII né fa parte di G-SII.

⁹ La frequenza di pubblicazione dell'informativa dei grandi enti è puntualmente disciplinata dall'art. 433 bis del CRR III ("Informativa da parte dei grandi enti").

¹⁰ Il Regolamento (UE) n. 637/2021 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 15 e agli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 3172/2024.

1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI

Per un approfondimento sugli obiettivi e politiche di gestione del rischio, sulla governance, sull'approccio ai processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità del Gruppo BPER Banca, si rimanda al Capitolo 1 dell'Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 – Pillar 3.

1.1 Le principali metriche del Gruppo BPER Banca

Nella tabella, sulla base di quanto richiesto dall'art. 447 CRR II (Informativa sulle metriche principali), sono esposte le principali misure di capitale e di rischio del Gruppo BPER Banca.

Modello EU KM1: metriche principali (in milioni)

		a	b	c	d	e
		31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024	31.03.2024
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	8.835	8.579	8.401	8.153	7.968
2	Capitale di classe 1	9.951	9.695	9.022	8.799	8.614
3	Capitale totale	11.530	11.266	10.798	10.579	10.388
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	55.871	54.228	53.241	53.417	53.395
4a	Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima	55.871				
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	15,81%	15,82%	15,78%	15,26%	14,92%
5b	Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)	15,81%				
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	17,81%	17,88%	16,95%	16,47%	16,13%
6b	Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)	17,81%				
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	20,64%	20,77%	20,28%	19,81%	19,46%
7b	Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%)	20,64%				
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7d	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
EU 7e	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
EU 7f	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%
EU 7g	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	-	-	-	-	-
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,057%	0,041%	0,042%	0,043%	0,036%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,341%	0,362%	-	-	-
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	-	-	-	-	-
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,250%	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	3,148%	3,028%	2,667%	2,668%	2,661%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	13,40%	13,28%	12,92%	12,92%	12,91%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,05%	10,05%	9,26%	8,78%	8,44%

segue: Modello EU KM1: metriche principali (in milioni)

		a	b	c	d	e
		31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024	31.03.2024
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva	147.222	145.976	145.381	144.449	142.420
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	6,76%	6,64%	6,21%	6,09%	6,05%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	-	-	-	-	-
EU 14b	<i>Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)</i>	-	-	-	-	-
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	-	-	-	-	-
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	25.904	25.615	24.898	24.658	25.871
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	19.014	19.006	18.823	18.661	18.644
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	3.488	3.484	3.562	3.692	3.705
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	15.525	15.522	15.261	14.969	14.939
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	166,852%	165,050%	163,213%	165,402%	173,724%
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	102.746	104.901	103.465	104.528	103.000
19	Finanziamento stabile richiesto totale	76.440	76.190	76.036	77.664	77.221
20	Coefficiente NSFR (%)	134,414%	137,683%	136,073%	134,589%	133,384%

Si precisa che i dati sono esposti in regime Fully Phased.

L'incremento del Capitale di classe 1 al 31 marzo 2025, rispetto al 31 dicembre 2025, è principalmente ascrivibile a minori deduzioni dal capitale primario di classe 1 relative alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non originate da differenze temporanee per Euro 89,7 milioni e alle altre attività immateriali per Euro 47,9 milioni. Il valore del CET1 al 31 marzo 2025 è stato inoltre calcolato tenendo conto dell'utile realizzato nel periodo, per la quota destinabile a patrimonio, pari ad Euro 130,2 milioni.

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio (in milioni)

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	44.785	44.584	3.583
2	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	18.066	19.438	1.445
3	<i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i>	7.897	2.519	632
4	<i>Di cui metodo di assegnazione</i>	163	194	13
EU 4a	<i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i>	-	-	-
5	<i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i>	18.371	22.147	1.470
6	Rischio di controparte (CCR)	523	622	42
7	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	394	390	32
8	<i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i>	-	-	-
EU 8a	<i>Di cui esposizioni verso una CCP</i>	8	3	1
9	<i>Di cui altri CCR</i>	121	150	10
10	Rischio di aggiustamento della valutazione del credito — Rischio di CVA	94	79	7
EU 10a	<i>Di cui metodo standardizzato (SA)</i>	-	n.a.	-
EU 10b	<i>Di cui metodo di base (F-BA e R-BA)</i>	94	n.a.	7
EU 10c	<i>Di cui metodo semplificato</i>	-	n.a.	-
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)	101	129	8
17	<i>Di cui metodo SEC-IRBA</i>	-	-	-
18	<i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i>	4	4	-
19	<i>Di cui metodo SEC-SA</i>	59	85	5
EU 19a	<i>Di cui 1250% / deduzione</i>	32	34	3
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	755	799	60
EU 22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Riclassificazioni tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione	-	n.a.	-
24	Rischio operativo	9.618	8.100	769
EU 24a	Esposizioni alle crypto-attività	-	n.a.	-
25	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	2.769	2.798	221
26	Output floor applicato (%)	50,00%	n.a.	
27	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio)	-	n.a.	
28	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio)	-	n.a.	
29	Totale	55.877	54.234	4.470

Per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato.

Quanto esposto in colonna c) rappresenta l'8% calcolato sugli importi di ogni riga di colonna a).

La riga 1 "Rischio di credito (escluso il CCR)" è comprensiva degli Altri Rischi per un ammontare di circa Euro 288 milioni.

L'esposizione totale (riga 29) è comprensiva delle cartolarizzazioni dedotte dai Fondi Propri per un ammontare di circa Euro 6 milioni.

Fino alla data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del Regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo effettivo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), di tale Regolamento, le righe 21, 21a, 22 non sono applicabili.

A partire dalla presente informativa è stata applicata la CRR3, la tabella EU OV1 è stata quindi aggiornata come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024. Tale regolamento permette per i dati la cui pubblicazione è richiesta per la prima volta per effetto delle modifiche introdotte dal CRR3 di non riportare i dati dei periodi precedenti. Nella colonna b) i dati esposti corrispondono a quelli già pubblicati nel documento di informativa al pubblico – Pillar 3 al 31 dicembre 2024 e non recepiscono le modifiche introdotte dal CRR3.

I principali effetti sul Rischio di Credito connessi alla nuova metodologia di Basilea IV sono relativi alle seguenti componenti:

Metodologia Avanzata (IRB):

1. modifiche all'EAD calcolata sia secondo approccio A-IRB che F-IRB (art. 166(8) CRR) derivanti principalmente dai nuovi fattori di conversione del credito (CCF) regolamentari, che sono calcolati in modo diverso rispetto al CCF stimato internamente;
2. rimozione dello scaling factor nella formula RWA IRB (1 invece di 1,06);
3. applicazione dei nuovi input floor su PD (art. 160 e 163 CRR), LGD (art. 161 CRR) e EAD (art. 166 CRR);
4. passaggio dall'approccio A-IRB a quello F-IRB delle esposizioni riportate nella classe di esposizione Grandi Imprese;
5. limitazione all'utilizzo del substitution approach alle esposizioni con garanti Corporates e contestuale applicazione del LGD Mitigation Approach per le esposizioni con garanti retail.

Metodologia Standard (STD):

1. nuovi CCF applicati su esposizioni off-balance (art. 111 CRR3);
2. nuovi risk weight applicati alle esposizioni in strumenti di capitale (art. 133 CRR);
3. nuovi risk weight applicati alle esposizioni inerenti ad immobili produttori di reddito (IPRE), ADC, ed applicazione delle bande di Exposure-To-Value (ETV ratio) per immobili commerciali e residenziali (art. 124-126 bis CRR);
4. nuovo risk weight del 150% per le posizioni in strumenti subordinati valutate (art. 128 CRR).

I principali effetti sul Rischio Operativo sono connessi all'introduzione dell'approccio basato sul BIC «Business Indicator Component» e deriva principalmente dalle differenti i) logiche di calcolo dell'indicatore rilevante e ii) ponderazioni rispetto all'approccio TSA «Traditional Standardised Approach».

L'impatto riconducibile alla nuova normativa ammonta complessivamente pari a Euro +1,693 miliardi in termini di RWA, dovuto principalmente a:

- Euro +1,519 miliardi in termini di rischio operativo;
- Euro +1,125 miliardi in termini di esposizioni trattate col metodo irb;
- Euro -977 milioni in termini di esposizioni trattate col metodo standard.

Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio (in milioni)

	a	b	c	d	EU d	
	RWEA per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza	RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi standardizzati	Totale RWEA effettivi (a + b)	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor	
1	Rischio di credito (escluso il rischio di controparte)	26.431	18.066	44.497	56.585	54.295
2	Rischio di controparte	-	523	523	523	523
3	Aggiustamento della valutazione del credito	-	94	94	94	94
4	Esposizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario	-	95	95	95	95
5	Rischio di mercato	-	755	755	755	755
6	Rischio operativo	-	9.618	9.618	9.618	9.618
7	Altri importi delle esposizioni ponderati per il rischio	-	288	288	-	-
8	Totale	26.431	29.446	55.871	67.671	65.377

Per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato.

Nella colonna (a) sono riportati i valori dei RWA riferiti alle esposizioni per cui si applica la metodologia avanzata mentre nella colonna (b) sono riportati i valori riferiti alle esposizioni per cui si applica la metodologia standard sulla base delle novità regolamentari del CRR3.

La colonna (c) rappresenta il totale dei RWA come somma delle colonne a e b, dove la riga 8 è esposta al netto delle cartolarizzazioni dedotte dai Fondi Propri per un ammontare di circa Euro 6 milioni.

La colonna (d) rappresenta il valore dei RWA full standard utilizzando esclusivamente le metriche di calcolo standard per l'applicazione dell'output floor fully loaded ai sensi dell'articolo 465 del CRR3. Sono mantenute le regole transitorie solo per le disposizioni dell'articolo 495 del CRR3.

La colonna (EU d) rappresenta il valore dei RWA full standard utilizzando esclusivamente le metriche di calcolo standard per l'applicazione dell'output floor transitional ai sensi dell'articolo 465 del CRR3.

Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività (in milioni)

		a	b	c	d	EU d
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA)						
		RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza	RWEA per la colonna a) se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato	Totale RWEA effettivi	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1	Amministrazioni centrali e banche centrali	-	-	2.113	2.113	2.113
EU 1a	Amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	119	119	119
EU 1b	Organismi del settore pubblico	-	-	315	315	315
EU 1c	Classificate come banche multilaterali di sviluppo secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
EU 1d	Classificate come organizzazioni internazionali secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
2	Enti	-	-	1.139	1.139	1.139
3	Strumenti di capitale	-	-	1.415	1.415	1.415
5	Imprese	15.102	15.917	21.313	24.389	22.128
5.1	di cui si applica il metodo F-IRB	4.416	6.653	4.416	7.759	6.653
5.2	di cui si applica il metodo A-IRB	10.686	11.336	10.686	12.519	11.336
EU 5a	di cui in generale	14.939	15.734	21.150	17.995	15.734
EU 5b	di cui finanziamenti specializzati	163	183	163	183	183
EU 5c	di cui crediti acquistati	-	-	-	-	-
6	Al dettaglio	7.848	6.465	8.735	7.352	7.352
6.1	di cui rotative qualificate	185	301	185	301	301
EU 6.1a	di cui crediti acquistati	-	-	-	-	-
EU 6.1b	di cui altro	4.534	933	4.534	933	933
6.2	di cui garantite da immobili residenziali	3.129	6.359	3.129	6.359	6.359
EU 7a	Esposizioni classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC secondo il metodo SA	-	10.243	2.267	12.540	12.511
EU 7b	Organismi di investimento collettivo (OIC)	-	-	1.131	1.131	1.131
EU 7c	Classificate come esposizioni in stato di default secondo il metodo SA	-	649	226	876	876
EU 7d	Classificate come esposizioni da debito subordinato secondo il metodo SA	-	-	721	721	721
EU 7e	Classificate come obbligazioni garantite secondo il metodo SA	-	-	395	395	395
EU 7f	Classificate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine secondo il metodo SA	-	-	-	-	-
8	Altre attività diverse dai crediti	3.481	2.954	4.607	4.081	4.081
9	Totale	26.431	36.229	44.497	56.585	54.295

Per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato.

La tabella riporta i valori delle sole posizioni del rischio di credito IRB trattate secondo metodologia standard e sono esposte seguendo le logiche delle asset class standard.

Nella colonna (a) sono riportati i valori dei RWA riferiti alle esposizioni per cui si applica la metodologia avanzata mentre nella colonna (b) sono riportati i valori riferiti alle medesime esposizioni della colonna (a) per cui si applica la metodologia standard sulla base delle novità regolamentari del CRR3.

La colonna (c) rappresenta il totale degli RWA del Rischio di Credito.

La colonna (d) rappresenta il valore dei RWA full standard utilizzando esclusivamente le metriche di calcolo standard per l'applicazione dell'output floor fully loaded ai sensi dell'articolo 465 del CRR3. Sono mantenute le regole transitorie solo per le disposizioni dell'articolo 495 del CRR3.

La colonna (EU d) rappresenta il valore dei RWA full utilizzando calcolato esclusivamente le metriche di calcolo standard per l'applicazione dell'output floor transional ai sensi dell'articolo 465 e 495 del CRR3.

2. RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Si riportano di seguito le informazioni quantitative sul Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Gruppo BPER Banca, rappresentate secondo gli indirizzi della normativa Europea vigente.

I valori sono calcolati come media semplice delle osservazioni a fine mese, nei dodici mesi precedenti la fine di ciascun trimestre.

Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (in milioni)

Ambito di consolidamento: (individuale/consolidato)		a	b	c	d	e	f	g	h
		Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)			
EU 1a	Trimestre che termina il	31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024	31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024
EU 1b	Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie	12	12	12	12	12	12	12	12
ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ									
1	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)					25.904	25.615	24.898	24.658
DEFLUSSI DI CASSA									
2	Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui	71.259	70.887	70.350	70.273	4.630	4.620	4.601	4.625
3	Depositi stabili	55.038	55.043	54.987	55.215	2.752	2.752	2.749	2.761
4	Depositi meno stabili	15.079	14.945	14.746	14.764	1.878	1.868	1.852	1.864
5	Finanziamento all'ingrosso non garantito	26.037	25.533	24.786	24.328	11.822	11.748	11.536	11.309
6	Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative	712	569	507	486	169	137	124	121
7	Depositi non operativi (tutte le controparti)	25.245	24.873	24.178	23.747	11.573	11.520	11.312	11.093
8	Debito non garantito	81	91	100	95	81	91	100	95
9	Finanziamento all'ingrosso garantito					307	308	314	338
10	Obblighi aggiuntivi	4.581	4.504	4.260	3.947	903	913	872	818
11	Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali	543	566	553	533	543	560	538	509
12	Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Linee di credito e di liquidità	4.038	3.938	3.706	3.414	360	353	333	309
14	Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali	85	125	194	252	85	125	194	252
15	Altre obbligazioni di finanziamento potenziali	36.399	36.095	36.465	37.154	1.267	1.292	1.305	1.319
16	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA					19.014	19.006	18.823	18.661

segue: Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (in milioni)

Ambito di consolidamento: (individuale/consolidato)		a	b	c	d	e	f	g	h
		Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)			
EU 1a	Trimestre che termina il	31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024	31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024
EU 1b	Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie	12	12	12	12	12	12	12	12
AFFLUSSI DI CASSA									
17	Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)	37	58	77	103	26	27	8	14
18	Afflussi da esposizioni pienamente in bonis	2.301	2.247	2.304	2.248	1.395	1.384	1.451	1.422
19	Altri afflussi di cassa	9.404	9.421	9.540	9.790	2.068	2.074	2.104	2.256
EU-19a	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)					-	-	-	-
EU-19b	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)					-	-	-	-
20	TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA	11.741	11.726	11.921	12.141	3.488	3.484	3.562	3.692
EU-20a	Afflussi totalmente esenti	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-20b	Afflussi soggetti al massimale del 90 %	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-20c	Afflussi soggetti al massimale del 75 %	11.741	11.726	11.921	12.141	3.488	3.484	3.562	3.692
VALORE CORRETTO TOTALE									
EU-21	RISERVA DI LIQUIDITÀ					25.904	25.615	24.898	24.658
22	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI					15.525	15.522	15.261	14.969
23	COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ					166,852%	165,050%	163,213%	165,402%

Per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato.

Il valore medio sui dodici mesi dell'indicatore LCR risulta stabile nel primo trimestre 2025 (pari a 166,9%) rispetto al precedente trimestre (165,0%).

Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni richieste a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR.

Informazioni qualitative**a) Spiegazioni dei principali fattori che determinano i risultati dell'LCR e dell'evoluzione del contributo degli input al calcolo dell'LCR nel tempo.**

Come illustrato nel modello EU LIQ1, negli ultimi 12 mesi il Gruppo BPER Banca ha mantenuto in media un livello di LCR pari a 166,9%, valore ampiamente superiore al requisito minimo regolamentare vigente (100%).

I deflussi di cassa netti sono ottenuti applicando, alle passività e alle attività, i coefficienti previsti dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento delegato (UE) 2015/61, che rappresentano i potenziali afflussi e deflussi di liquidità in una situazione di stress caratterizzata da componenti sia sistematiche che idiosincratice.

Più in dettaglio, la componente principale dei flussi di liquidità in uscita è rappresentata dai depositi al dettaglio, all'ingrosso e dalle uscite di liquidità potenziali derivanti dall'utilizzo delle linee di credito revocabili.

b) Spiegazioni delle modifiche dell'LCR nel tempo.

L'indicatore Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Gruppo BPER Banca è calcolato secondo la normativa Regolamentare Europea vigente ed oggetto di segnalazione periodica all'Autorità di Vigilanza competente.

Nel 2019, i "flussi in uscita addizionali per altri prodotti e servizi" (di cui della riga 15 del modello EU LIQ1 "Altre obbligazioni di finanziamento potenziali"), valutati sulla base delle indicazioni presenti nella Regolamento delegato (UE) 2015/61 (articolo 23), sono stati rivisti per riflettere le linee guida inviate dalla BCE alla fine di maggio 2019.

c) Spiegazioni dell'effettiva concentrazione delle fonti di finanziamento.

Il rischio di concentrazione da finanziamento si può manifestare quando le fonti di finanziamento sono concentrate su un numero limitato di controparti, la cui rilevanza può far sorgere problemi di liquidità in situazioni di recesso.

Il Gruppo BPER Banca opera con l'obiettivo di mantenere un profilo di raccolta diversificato in termini di controparti, prodotti, scadenze e valute. Il governo del rischio di liquidità e funding del Gruppo prevede il regolare monitoraggio delle metriche di concentrazione, gestionali e regolamentari, definite in termini di concentrazione della raccolta per tipologia di controparte e prodotto.

d) Descrizione ad alto livello della composizione della riserva di liquidità dell'ente.

Il livello medio sui 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità disponibili a pronti ammonta ad Euro 25,9 miliardi. Al 31 marzo 2025 (dato puntuale) il buffer di liquidità è costituito principalmente dalle riserve in eccesso presso la Banca Centrale Europea e dai titoli governativi, che rappresentano congiuntamente circa il 71,9% del buffer di liquidità complessivo.

e) Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali.

Il Gruppo BPER Banca opera in contratti derivati stipulati sia con controparti centrali che con controparti terze (OTC). I fattori di rischio sottostanti ai tali contratti possono, in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato, influenzare le esposizioni future in derivati generando conseguenti impatti sulla posizione di liquidità del Gruppo a seguito di richieste di versamento di collaterale in forma di contante o altro collaterale liquido.

La quantificazione del potenziale assorbimento di liquidità, generato da eventuali necessità di garanzie aggiuntive in caso di movimenti avversi di mercato, è misurata attraverso l'analisi storica del collaterale netto versato.

f) Disallineamento di valuta nell'LCR.

La normativa regolamentare europea definisce l'obbligo di monitoraggio e di reporting segnaletico per le valute rilevanti, così definite quando le passività aggregate detenute in una determinata valuta estera risultano pari o superiori al 5% del totale delle passività detenute dall'ente.

Le passività del Gruppo BPER Banca sono principalmente denominate in Euro e al 31 marzo 2025 il Gruppo non presenta esposizioni in valute estere definite rilevanti secondo le indicazioni normative comunitarie.

g) Altri elementi nel calcolo dell'LCR che non sono rilevati nel modello di informativa sull'LCR, ma che l'ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità.

Il rischio di liquidità infragiornaliera si manifesta quando una banca non dispone di fondi sufficienti ad adempiere nei tempi previsti, durante la giornata operativa, ai propri obblighi di pagamento e di regolamento.

La gestione della liquidità infragiornaliera ha quindi l'obiettivo di assicurare la capacità del Gruppo BPER Banca di far fronte nel continuo agli impegni di pagamento per cassa previsti o imprevisi nell'orizzonte della giornata operativa. Il mantenimento di uno sbilancio giornaliero sostenibile tra flussi di liquidità in entrata ed in uscita costituisce la condizione essenziale per la normale continuità operativa dell'attività bancaria.

Il rischio di liquidità infragiornaliero del Gruppo BPER Banca è monitorato attraverso gli strumenti definiti dal Basel Committee on Banking Supervision (BCBS – “Monitoring tools for intraday liquidity management”, aprile 2013).

A copertura del rischio di liquidità infragiornaliero è previsto un buffer di liquidità immediatamente disponibile per far fronte in maniera continuativa ai pagamenti dovuti sia attesi che inattesi.

3. RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB

Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB (in milioni)

		Trimestre al 31.03.2025
		Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		a
1	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento	24.860
2	Dimensioni delle attività (+/-)	1.522
3	Qualità delle attività (+/-)	(1.061)
4	Aggiornamenti del modello (+/-)	-
5	Metodologia e politica (+/-)	1.125
6	Acquisizioni e dismissioni (+/-)	(1)
7	Oscillazioni del cambio (+/-)	(14)
8	Altro (+/-)	-
9	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento	26.431

Nel primo trimestre 2025 le esposizioni ponderate per il rischio nell'ambito di applicazione delle metodologie basate sui rating interni risultano pari ad Euro 26,43 miliardi, attribuibili per Euro 15,1 miliardi alle esposizioni verso controparti Corporate, per Euro 7,85 miliardi alle esposizioni verso controparti Retail e per Euro 3,48 miliardi alle altre attività diverse dai crediti.

La variazione nel primo trimestre 2025 pari ad Euro 1,571 miliardi è ascrivibile alle seguenti dinamiche principali:

- Euro +1,125 miliardi per l'introduzione della normativa CRR3;
- Euro +1,522 miliardi per l'incremento di esposizioni soggette alle metodologie basate sui rating interni;
- Euro -1,061 miliardi per variazione del profilo di rischio del portafoglio;
- Euro -0,6 milioni dovuti alle cessioni di crediti deteriorati;
- Euro -14 milioni per oscillazioni dei tassi di cambio.

Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n. 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni

I sottoscritti

- Gianni Franco Papa, in qualità di Amministratore delegato,
- Giovanni Tincani, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di BPER Banca S.p.A.,


ATTESTANO

tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo del 26 giugno 2013 n. 575 e successive modifiche e integrazioni, che le informazioni fornite ai sensi della citata Parte Otto sono state redatte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.

Modena, lì 17 luglio 2025

L'Amministratore delegato

Gianni Franco Papa



Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Giovanni Tincani



Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Tincani, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente documento "Informativa al pubblico al 31 marzo 2025 - Pillar 3" corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Modena, lì 17 luglio 2025

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Giovanni Tincani





